ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2465 del 02/05/2024
Oggetto	Rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irrigazione agricola COMUNE: Camugnano (BO) Loc. Pra di Poggio CORSO D'ACQUA: Fosso del Lupo sponda Destra e Sinistra RICHIEDENTE: Ditta individuale Maestrini Rino CODICE PRATICA N. BO18A0053/23RN
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2523 del 29/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno due MAGGIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irrigazione agricola

COMUNE: Camugnano (BO) Loc. Pra di Poggio

CORSO D'ACQUA: Fosso del Lupo sponda Destra e Sinistra

RICHIEDENTE: Ditta individuale Maestrini Rino

CODICE PRATICA N. BO18A0053/23RN

LA DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma

aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 998/2022 che con decorrenza dal 01/01/2023 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli (ex Demanio idrico);

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 – 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l’art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell’importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Considerato che, ai sensi dell’art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall’art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l’istanza assunta al protocollo in data 30/11/2023 con il n. PG/2023/203657, presentata dalla Ditta individuale Maestrini Rino, P.IVA 00302541206, con sede legale in Comune di Camugnano (BO) – Loc. Molino dei Sassi, nella persona del suo legale rappresentante, con cui viene richiesto **il rinnovo** della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso del Lupo ad uso irrigazione agricola, con una portata massima di 0,5 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 150 mc, mediante opera di presa a gravità, rilasciata con determinazione n. 2399 del 20/05/2019 (pratica BO18A0053/23RN);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2399 del 20/05/2019 con la quale è stata assentita alla Ditta individuale Maestrini Rino, P.IVA 00302541206, con sede legale in Comune di Camugnano (BO) – Loc. Molino dei Sassi, nella persona del suo legale rappresentante, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso del Lupo, in Comune di Camugnano (BO) – Loc. Pra di Poggio, ad uso irrigazione agricola con scadenza 31/12/2023 (pratica BO18A0053);

Considerato che:

- l’istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione ai sensi dell’art. 27 del R.R. 41/2001;

- l’uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione è assimilabile all’uso “irrigazione agricola ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999;

- la derivazione **è ubicata** all’interno Sistema regionale delle aree protette e **rientra** nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Considerato che le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi sono variati per:

- aggiornamento dei dati catastali del punto di presa ubicato al Foglio 82 mappale 354 del NCT del Comune di Camugnano (BO);

Preso atto del nulla osta dell'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale acquisito agli atti in data 02/04/2024, con il protocollo n. PG/2024/61203, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 6/2005, che è espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante del presente atto **(Allegato 1)**;

Verificato che i quantificativi richiesti **non sono in eccesso** rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

Verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione avviene nel corpo idrico fluviale non classificato "Fosso del Lupo" che si immette nel corpo idrico classificato "Fiume Limetra di Treppio - Sez. Imm. T. Riazzana" codice IT080606000000003-1ER, con stato ecologico sufficiente ed in condizione di stress idrico assente;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto lieve e pertanto non comporta un rischio ambientale per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate;

Preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in data 23/11/2023 con il protocollo n. PG/2023/198814, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole al rilascio della concessione alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare, ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla DGR 714/2022;

Dato atto dei dati di misurazione dei volumi d'acqua derivati trasmessi annualmente dal concessionario che attestano che il prelievo avviene nel rispetto delle condizioni di concessione;

Verificato che il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione fino al 31/12/2023;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo pari ad **€ 90,00**;

- del canone di concessione per l'anno 2024, per un importo pari ad **€ 14,24**;

- del deposito cauzionale, per un importo di **€ 250,00;**

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data __/__/2024 (assunta agli atti al prot. n. PG/2024/_____ del __/__/2024);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) **di rilasciare** alla Ditta individuale Maestrini Rino, P.IVA 00302541206, con sede legale in Comune di Camugnano (BO) – Loc. Molino dei Sassi, nella persona del suo legale rappresentante, **il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica** superficiale dal Fosso del Lupo, in Comune di Camugnano (BO) – Loc. Pra di Poggio, mediante prelievo a caduta in destra e sinistra idraulica, sui terreni identificati catastalmente al Foglio 82, antistante mappale 354 ad uso irrigazione agricola, rilasciata con determinazione n. 2399 del 20/05/2019 e relativo disciplinare contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione,

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di 0,5 l/s e volume annuo di 150 mc;

b) La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di 0,38 l/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,55 l/s, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso

delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo;

c) Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni dell'Autorità Idraulica, gli eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (come ad esempio: deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero);

d) Deve proseguire la **misurazione dei volumi d'acqua derivati** e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente e all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale *(anche via mail protocollo@ente-parchi.bo.it)*, entro la data unica del 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

e) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

f) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2028.** L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

g) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

h) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste

dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

i) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire inoltre che **ulteriori condizioni e prescrizioni inerenti l'occupazione dell'area Parco Regionale Laghi Suviana e Brasimone** da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel Nulla Osta dell'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale acquisito agli atti in data 02/04/2024, con il protocollo n. PG/2024/61203, ai sensi della L.R. 6/2005, allegata/o al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 1**)

4) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso "irrigazione agricola, calcolato ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999, **è fissato** in **€ 14,24** per **l'anno 2024**, importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

5) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

6) di stabilire che la **cauzione** quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € **250,00**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, è già stata versata a garanzia della precedente concessione rilasciata con Determinazione n. 2399 del 20/05/2019 (in riferimento al procedimento BO18A0053);

7) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

8) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

10) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

11) di inviare copia del presente provvedimento alle seguenti amministrazioni:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile;
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale;

per gli aspetti di competenza;

12) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibin;

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

ATTO

n° 71 del 29/03/2024

OGGETTO: NULLA-OSTA PER LA DOMANDA DI "RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA" DAL FOSSO DEL LUPO, FRAZIONE STAGNO LOCALITÀ PRA DI POGGIO IN COMUNE DI CAMUGNANO – INTESTATA ALLA DITTA RINO MAESTRINI - PROCEDIMENTO BO18A0053/23RN.

L'AREA AMBIENTE\RESPONSABILE

Bianco David

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SEDE LEGALE: Piazza XX Settembre,1 - 40043 - Marzabotto (BO)
PRESIDENZA - SEDE AMMINISTRATIVA: Via Abbazia, 28 - loc. Monteveglio - 40053 Valsamoggia (BO)
Tel. 051/6701260-6254811 - email: protocollo@enteparchi.bo.it
PEC: enteparchibo@cert.provincia.bo.it - P.IVA e C.F. 03171551207
www.enteparchi.bo.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE

Preso atto della richiesta di nulla-osta pervenuta all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia Orientale da parte di ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, con allegata l'istanza presentata dalla Ditta individuale Maestrini Rino, acquisita al ns. Protocollo n. 788 del 28/02/2024, relativa all'istanza di rinnovo concessione di derivazione di acque pubbliche dal Fosso del Lupo nel Comune di Camugnano, Frazione Stagno località Pra di Poggio;

Considerato che la Ditta intende prelevare dal Fosso del Lupo in Comune di Camugnano, antistante il Foglio 82 mappale 354, un quantitativo di 150 metri cubi annui ad uso irriguo di terreni destinati alla coltivazione di more e lamponi, aventi una superficie complessiva di 8.028 metri quadrati (F81, mappale 216; F. 82 mappali: 80, 81, 82, 114, 297);

Dato atto che la domanda precisa che:

- il prelievo dal Fosso del Lupo avviene con un tratto di tubo forato di dimetro 32 millimetri tenuto immerso in un piccolo ristagno del fosso tramite pietre di adeguato peso, collegato a n. 4 serbatoi di accumulo indipendente, di capacità 1 metro cubo ciascuno, che alimenteranno l'impianto di irrigazione a goccia dei terreni;
- la tubazione di adduzione che collega il punto di prelievo con i serbatoi sarà movibile manualmente, di diametro 32 millimetri e lunghezza 25 metri circa;
- il prelievo avverrà in modo discontinuo nei periodi di necessità e con una portata massima di 0,5 l/s;

Vista la Tavola 3 "Zone del Parco e Area contigua" del Piano Territoriale del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone dal quale risulta come l'area interessata dal prelievo ricada in "Zona C-vic Versante con insediamenti storici", all'esterno della ZSC 4050020 "Laghi di Suviana e Brasimone; le acque del Fosso del Lupo si immettono nel Torrente Limentra per poi confluire nel bacino del Lago di Suviana e Brasimone esterno al Sito Natura 2000;

Visti gli artt. 13 "Corsi d'acqua e loro ambiti", 15 "Sorgenti e risorse idriche sotterranee" e 33 "Zona C" delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco vigente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale 65 del 15/11/2010 in merito alla tutela delle acque e degli ambienti fluviali;

Considerato che tutti i prelievi e gli scarichi devono essere valutati preventivamente, per evitare e minimizzare i possibili effetti negativi nei confronti degli ambienti fluviali e delle specie animali e vegetali a questi associati;

Considerato che il suddetto prelievo idrico dovrà essere svolto con modalità tali da non

comportare perturbazioni allo stato dei luoghi e comunque senza pregiudizio per il deflusso minimo vitale del Fosso del Lupo;

Richiamato inoltre il vigente Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in cui si prevede, tra l'altro, che "*le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite*" (art. 77 – Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale) e ricordato che tra gli obiettivi qualitativi figurano vari parametri legati a più fattori tra loro correlati (eventi meteorologici, prelievi eccessivi, scarichi inquinanti);

Dato atto che è necessario comunque prescrivere particolari modalità operative al fine di minimizzare il possibile impatto nei confronti del corso d'acqua nel suo complesso;

Richiamato il Regolamento Regionale 41/2001 che disciplina il procedimento di concessione di acqua pubblica ed in particolare l'art. 12 che prevede tra i pareri obbligatori quello dell'ente di gestione dell'area protetta;

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 delle richiamate Norme del Parco;

Viste inoltre la Legge 394/91 e successive modificazioni e integrazioni, la Legge Regionale 6/2005, la Legge Regionale n. 23 del 24/12/2011;

DETERMINA

1) **di rilasciare** ai sensi dell'art. 9 delle Norme del Piano Territoriale del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone, **il nulla-osta** per l'emissione da parte di ARPAE di rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fosso del Lupo nel Comune di Camugnano (BO) all'interno del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, Procedimento BO18A0053/23RN, intestato alla Ditta Maestrini Rino, acquisita al prot. con n. 488 del 28/02/2024;
2) **di ritenere** la richiesta in argomento conforme a quanto previsto dal Piano Territoriale del Parco, in particolare dalle Norme di attuazione previsti per la Zona C, per la tutela dei corsi d'acqua, della flora e vegetazione, per la tutela faunistica;
3) **di subordinare** il presente provvedimento al rispetto delle seguenti prescrizioni che dovranno comparire nell'atto di concessione:

- In corrispondenza della derivazione **dovrà essere installato un contatore misuratore**; l'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalla captazione nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere

comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno;

- la portata massima e il prelievo massimo annuale dovranno rispettare i limiti indicati nell'atto di concessione;
- la derivazione dovrà essere inserita tra le turnazioni di prelievo già previste dalla Regione Emilia-Romagna rispettando i periodi, gli orari e divieti da questo previsti; l'attività di prelievo è subordinata al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale stabilito dalle autorità competenti;
- l'impianto di derivazione dovrà essere disattivato al termine del periodo in cui si effettua la captazione e durante il periodo in cui viene sospeso il prelievo per garantire il Deflusso minimo vitale o per effetto di disposizioni degli Enti competenti;
- i prelievi dovranno essere utilizzati esclusivamente per le attività di cui alla richiesta;

4) di fare salve eventuali norme più restrittive da parte di altri Enti competenti;

5) di comunicare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Si ricorda che il presente atto è propedeutico ad eventuali provvedimenti autorizzativi o pareri di competenza di altri Enti.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.